

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +4191 814 41 11
fax +4191 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Fabrizio Sirica
Per il Gruppo PS
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 15 novembre 2020 n. 134.20 Incidenti sul lavoro, la situazione è preoccupante!

Signor deputato,

prendiamo atto della sua interrogazione del 15 novembre 2020 in materia di prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro.

A titolo preliminare occorre considerare che il controllo del rispetto delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (art. 85 cpv. 1 LAINF) spetta agli organi esecutivi della legge sul lavoro (LL), nel nostro Cantone all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) e alla SUVA.

Gli organi cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l'applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro nelle aziende e per le attrezzature di lavoro, nella misura in cui nessun altro organo esecutivo sia competente al riguardo. Per quanto concerne la tutela della salute e la sicurezza sul posto di lavoro, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro è l'organo d'esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) nei settori cosiddetti a minor rischio, ossia nelle aziende non industriali ed attive nel settore dei servizi. Le verifiche del settore economico in cui vi sono dei pericoli particolari legati al processo di produzione e dell'utilizzo di sostanze dannose alla salute e, in genere, nelle aziende industriali, spettano alla SUVA. La competenza della SUVA è determinata dall'art. 49 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

Nel merito delle domande puntuali rispondiamo come segue.

1. Com'è l'andamento della situazione?

In Svizzera, nel corso del 2019, gli assicuratori LAINF hanno registrato all'incirca 868'000 casi, suddivisi in 279'000 infortuni e malattie professionali, 574'000 infortuni durante le attività di svago e 15'000 infortuni di persone alla ricerca d'impiego. Il numero di casi d'infortuni e di malattie professionali è diminuito in maniera costante dall'inizio degli anni '90 fino al 2005, anno in cui se ne sono registrati 245'000. A partire dal 2005, il numero d'infortuni registrati ha di nuovo avuto una tendenza all'aumento. Nel 2018, il numero d'incidenti e di malattie professionali si avvicinavano a 260'000 (*Statistique des accidents LAA 2020*).

Sempre nell'ambito degli infortuni e malattie professionali, il numero di decessi consecutivi a degli eventi incidentali è diminuito di metà a partire dall'introduzione della LAINF. In effetti, esso è passato da una media annua di quasi 200 decessi tra il 1985 ed il 1994 a meno di 100 decessi per anno a partire dal 2002. La tendenza inversa si è però constatata per le malattie professionali dovute all'esposizione all'amianto (*Statistique des accidents LAA 2020*).

In Ticino, in base a quanto comunicato dalla SUVA all'UIL, dal 2010 al 2020 si sono verificati 25 decessi causati da incidenti professionali. La situazione varia a dipendenza degli anni da 0 a 5 casi di infortunio mortale. Nello stesso lasso di tempo i posti di lavoro in Ticino sono aumentati del 9,6%.

2. Il Consiglio di Stato come valuta l'incremento dei decessi dovuti ad incidenti sul posto di lavoro?

Viste le cifre esposte al punto precedente, non si può parlare di un incremento dei decessi dovuti a incidenti sul posto di lavoro.

3. In che modo si può intervenire, a livello cantonale, per migliorare la prevenzione?

I datori di lavoro sono responsabili della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute nella loro azienda. Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze (art. 82 cpv. 1 LAINF). A tutela della salute dei lavoratori, egli deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori (art. 6 cpv. 1 LL). Il datore di lavoro deve in particolare fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono (art. 11a cpv. 1 OPI; art. 3 cpv. 1 OPI). Al riguardo dal 1995 è in vigore la Direttiva CFSL N. 6508 sul ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL) nelle aziende assicurate secondo la LAINF, che concretizza l'obbligo del datore di lavoro di implementare un sistema di gestione interno affinché possa sistematicamente e costantemente rilevare i pericoli e adottare misure adeguate.

Se un'azienda non soddisfa le esigenze della surriferita direttiva e non è in grado di provare che ha raggiunto gli obiettivi di protezione mediante altre misure, l'organo di esecuzione ai sensi degli artt. 47-51 OPI prende i provvedimenti necessari (art. 11c OPI e art. 64 OPI). L'assunzione dei provvedimenti necessari è preceduta dall'avvertimento al datore di lavoro in merito alla constatazione di un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro con conseguente fissazione di un congruo termine per ovviarvi (art. 62 cpv. 1 OPI). Inoltre, in caso d'infrazione alle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, le aziende possono essere in ogni momento e anche retroattivamente attribuite a un grado di rischi superiore (art. 92 cpv. 3 LAINF; art. 113 cpv. 2 OINF). Infatti, se il datore di lavoro non dà seguito a una decisione esecutiva o se viola in altro modo le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la sua azienda può venir attribuita a un grado superiore della tariffa dei premi.

Non da ultimo, le infrazioni commesse contro la sicurezza dei lavoratori vengono anche punite di conseguenza. In effetti, chiunque, in qualità di datore di lavoro, contravviene intenzionalmente o per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere di 3'000 franchi al massimo, per quanto non si tratti di un crimine o di un delitto punibile con una pena più grave secondo il Codice penale svizzero (art. 112 LAINF, unitamente all'art. 333 cpv. 2 CP).

Oltre al controllo puntuale delle norme di sicurezza e all'esecuzione di audit per verificare l'applicazione corretta del sistema di gestione salute e sicurezza nei rispettivi ambiti di competenza, l'UIL e la SUVA organizzano formazioni ed informazioni ai datori di lavoro e lavoratori sulla prevenzione degli infortuni e la tutela della salute. La SUVA promuove inoltre la sicurezza sul posto di lavoro anche tramite spot pubblicitari e campagne mirate nei settori a maggior rischio. Un altro strumento importante elaborato dalla SUVA in collaborazione con associazioni padronali, progettisti e sindacati, è la *Charta della sicurezza*¹, con la quale la SUVA e le parti sociali si sono poste l'obiettivo di contrastare l'aumento degli infortuni legittimando tutti i suoi sostenitori a sospendere i lavori in caso di pericolo ed a riprenderli solo dopo aver ripristinato la sicurezza.

Per concludere, ribadiamo poi la possibilità di segnalare eventuali situazioni non conformi alle prescrizioni di sicurezza, anche in forma anonima, ai rispettivi organi d'ispezione.

4. Quali tipi di controlli vengono eseguiti? È possibile incrementare da parte del Cantone i controlli?

Le ispezioni di aziende possono aver luogo con o senza preavviso. Il datore di lavoro deve consentire agli organi esecutivi competenti, durante le ore di lavoro e, in caso d'urgenza, anche fuori di queste, di accedere a tutti i locali e posti di lavoro, di procedere ad accertamenti e di prelevare campioni. I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire agli organi esecutivi ogni informazione di cui essi abbisognano per sorvegliare l'applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro.

I controlli, sia da parte dall'autorità cantonale come pure dalla SUVA, avvengono, nei rispettivi settori di competenza, dando priorità ai settori a maggior rischio, con verifiche puntuali, che nella maggior parte dei casi non sono annunciate, e audit di sistema che garantiscono un livello di sicurezza adeguato nel tempo. L'audit di sicurezza è volto ad osservare il comportamento dei collaboratori sul lavoro evidenziando – con colloqui mirati – le lacune presenti sotto l'aspetto organizzativo e tecnico al fine di migliorare le premesse per un comportamento corretto.

Si precisa inoltre che anche a seguito dell'entrata in vigore della Legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro è stato adeguatamente potenziato, nonostante l'autorità cantonale sia competente per i controlli nei settori così detti a minor rischio. Anche la SUVA ha aumentato il proprio organico per il settore della costruzione e per il settore dell'industria e dell'artigianato.

¹ <https://www.charta-sicurezza.ch>

Alla luce di quanto messo in campo si ritiene che il numero di controlli in Ticino sia adeguato.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri

Copia:

- SUVA Bellinzona, Piazza del Sole 6, 6501 Bellinzona
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)